

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE

COMUNE DI MARTELLAGO (Venezia)

(Statuto del Consiglio Comunale, Titolo III, Capo 3, art. 35)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 35 dello Statuto comunale, che è riportato integralmente alla fine del presente regolamento, l'istituto del referendum popolare.
2. Il referendum è inteso come atto democratico di partecipazione popolare alla gestione politico-amministrativa.

Art. 2

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, previo giudizio positivo di ammissibilità da parte del consiglio comunale, secondo la procedura di cui al successivo art. 8 e nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 35 dello Statuto comunale.
2. Il sindaco indice con ordinanza il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori entro 90 giorni dalla deliberazione del consiglio comunale che dichiara e motiva l'ammissibilità del quesito referendario.
3. Il referendum non può aver luogo in concomitanza con elezioni provinciali e comunali e nei quattro mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale.
4. Più referendum locali possono aver luogo contemporaneamente.

Art. 3

Elettorato attivo

1. Hanno diritto di partecipazione al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 4

Validità del referendum - approvazione quesito referendario.

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se sullo stesso si è espressa in senso favorevole la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 5

Referendum consultivo

1. Nel caso di referendum consultivo gli aventi diritto a partecipare al voto sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi relativi all'amministrazione ed al funzionamento dell'ente locale e ad esprimere sul tema proposto il proprio assenso o dissenso affinché il Consiglio Comunale assuma le proprie determinazioni, consapevole dell'orientamento prevalente della comunità.
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale dell'esito referendario, secondo quanto previsto dall'art. 13, il presidente del consiglio comunale convoca una seduta consiliare per l'adempimento degli atti conseguenti.
3. Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione

contenente ampia e soddisfacente motivazione, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 6

Referendum propositivo o di indirizzo

1. Nel caso di referendum propositivo o di indirizzo gli aventi diritto a partecipare al voto sono chiamati a pronunciarsi, in via preliminare, su un principio o su una proposta formulata in termini generali.
2. Il referendum propositivo o di indirizzo è obbligatorio in caso di costituzione di un'unione di più comuni e/o di fusione con altro comune o in caso di costituzione di un'area metropolitana di cui il Comune voglia far parte
3. Entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale dell'esito referendario, secondo quanto previsto dall'art. 13, il presidente del consiglio comunale convoca una seduta consiliare per l'adempimento degli atti conseguenti.
4. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi, il consiglio comunale e la giunta devono assumere decisioni conformi con essa, reperendo contestualmente i fondi, se necessari.

Art. 7

Comitato Promotore - quesito referendario

1. Il Comitato Promotore è composto da cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Esso è composto da 20 a 30 persone iscritte nelle liste elettorali del Comune.
4. Il Comitato Promotore, nei suoi componenti, formula e sottoscrive il quesito referendario in modo chiaro e ne deposita il testo nelle mani del segretario generale del Comune, il quale verifica e comunica al Comitato, entro due giorni dall'acquisizione al protocollo del Comune, un suo primo parere sulla compatibilità con l'art. 35 dello Statuto Comunale.
5. Dalla data dell'acquisizione del parere di compatibilità del Segretario generale il Comitato Promotore ha tempo 30 giorni per la raccolta delle firme dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
6. Il quesito referendario non può contenere elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, origini geografiche, lingua, religione, opinioni politiche.

Art. 8

Procedura di ammissibilità.

1. Sull'ammissibilità del referendum, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto e delle norme del presente regolamento, entro 20 giorni dalla data del parere di compatibilità del Segretario generale, la Commissione Statuto, tenuto conto del parere del segretario generale, esprime una valutazione non vincolante.
2. Entro 30 giorni dalla data del parere di compatibilità del Segretario Generale sul quesito referendario, il Presidente del Consiglio Comunale convoca una seduta consiliare con all'ordine del giorno l'ammissibilità del quesito referendario e le relative spese da eventualmente deliberare e che saranno oggetto di una variazione di bilancio.

Art. 9

Procedure elettorali

1. Le modalità di raccolta delle firme e la convalida delle medesime sono le stesse di quelle adottate nelle consultazioni referendarie nazionali.

2. Le firme sono convalidate dalla commissione elettorale integrata da un rappresentante del comitato promotore espresso dallo stesso comitato e eventualmente da un rappresentante del comitato elettorale della tesi avversa. I loro nominativi sono comunicato al sindaco e al presidente del consiglio.

Art. 10 Propaganda

1. L'ente locale favorisce la pubblicità del referendum attraverso i mezzi propri, quali il sito internet, il giornalino che periodicamente invia ai cittadini, gli spazi solitamente destinati a pubblicizzare la convocazione dei Consigli Comunali.
2. I comitati elettorali, liberamente costituiti, possono richiedere gratuitamente l'uso di locali pubblici per la propaganda delle proprie tesi.
3. Essi possono far uso di volantini, manifesti o di qualunque altro mezzo di informazione e di documentazione. Al riguardo si applica la vigente normativa in materia di propaganda elettorale.

Art- 11 Espressione del voto

1. Ai cittadini aventi diritto di voto non viene rilasciato nessun certificato elettorale. Essi potranno recarsi liberamente al seggio per esprimere il proprio voto esibendo un documento di identità o facendosi riconoscere da uno dei componenti del seggio elettorale, il quale lo sottoscriverà nella lista degli iscritti.
2. Per i portatori di handicap valgono le norme seguite durante le normali consultazioni politico-amministrative.
3. Il voto è espresso tracciando un segno, con una matita che un componente del seggio consegna all'elettore, in uno dei due riquadri della scheda elettorale fatta stampare a cura e a spese dell'amministrazione comunale.
4. La Giunta Comunale individua le sedi in cui far svolgere il referendum, ponendo attenzione al contenimento della spesa, privilegiando cioè sedi pubbliche, quali centri civici, scuole, locali di proprietà del comune, in cui accorpate i seggi elettorali solitamente impiegati per le consultazioni politico-amministrative.

Art. 12 Costituzione dei seggi elettorali

1. Per quanto riguarda i seggi elettorali, essi saranno costituiti da cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. I seggi elettorali potranno essere costituiti anche da cittadini indicati dagli stessi comitati elettorali.
2. Le domande di quei cittadini, iscritti nelle liste elettorali, che volontariamente sottoscrivono di voler far parte dei seggi elettorali, vanno presentate dai responsabili dei rappresentanti dei comitati elettorali alla commissione elettorale entro cinque giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum.
3. I comitati elettorali devono, entro i 20 giorni precedenti lo svolgimento del referendum, depositare presso la commissione elettorale del comune gli elenchi dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, che liberamente hanno sottoscritto di voler svolgere funzioni di scrutatore nei seggi elettorali.
4. Il sindaco nomina i presidenti di seggio, i quali, tra i componenti dello stesso, nominati dalla commissione elettorale, designano un vice presidente.
5. Il presidente di seggio si sceglie un suo segretario, purchè iscritto nelle liste elettorali del comune.
6. Il seggio elettorale si riunisce il giorno precedente le operazioni elettorali alle ore 16.00 e prepara le operazioni di voto.
7. Il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali vengono stabiliti dalla Giunta Comunale.
8. Ogni seggio è composto da cinque componenti segretario compreso.

9. Nel seggio devono essere sempre presenti almeno tre dei suoi componenti.
10. I poteri del presidente del seggio sono i medesimi previsti dalle normali consultazioni politico-amministrative.
11. L'espressione del voto ha luogo in un solo giorno dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
12. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura del seggio..
13. terminate le operazioni di scrutinio, il presidente del seggio consegna, entro le ore 24.00, i risultati elettorali, tutta la documentazione e il materiale utilizzato per le operazioni di scrutinio alla commissione elettorale.
14. Per quanto riguarda gli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali si applicano quelli previsti in occasione di consultazioni referendarie nazionali, di cui alla legge 13.3.1980, n, 70.

Art. 13

Proclamazione del risultato

1. Entro 48 ore dalla consegna dei plichi contenenti i risultati elettorali di ogni seggio il sindaco comunica i risultati della consultazione referendaria, con avvisi alla cittadinanza, previa deliberazione di Giunta Comunale .

Testo integrale dell'art. 35 dello Statuto del Consiglio Comunale

Art. 35 - Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10%, arrotondato per eccesso, degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale, con esclusione di quelle sottoriportate.
2. **Il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, può deliberare l'indizione di referendum.**
3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;
 - b) Regolamento del consiglio comunale
 - c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Sono ammesse anche richieste di referendum aventi come oggetto atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 3.
6. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
7. Il referendum proposto dagli elettori non viene indetto nel caso in cui il Consiglio comunale, con proprio provvedimento, ne recepisca il contenuto essenziale entro 60 giorni dalla sua presentazione.
8. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
9. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
10. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
11. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa, reperendo contestualmente i fondi necessari.